

**INSEGNAMENTO  
DELLA RELIGIONE CATTOLICA**

## **Libretto d'istruzioni**

**per la manutenzione dell'IRC  
nella scuola della Diocesi di Pistoia**

*a cura  
dell'Ufficio Scolastico  
Servizio per l'IRC  
Diocesi di Pistoia*

## **Il senso di queste note**

Queste pagine vogliono venire incontro, in modo sintetico, anche al fiorito repertorio di casi, dibattiti, quesiti, contestazioni, brutte abitudini e buona fede che scombussolano, assai spesso, le indicazioni normative sull'IRC e sull'IdR.

La causa di queste difficoltà interpretative è certamente legata alle (poche) particolarità che caratterizzano l'IRC e l'IdR rispetto agli altri insegnamenti e agli altri docenti.

Queste brevi note vogliono essere un agile "libretto d'istruzioni" di carattere giuridico-amministrativo, che fa una rapida sintesi della molteplice e complessa legislazione scolastica relativa

- *all'insegnante di religione (IdR)*, che di recente ha avuto una nuova configurazione giuridica,
- *e alla disciplina Insegnamento della Religione Cattolica (IRC)*, uscita profondamente rinnovata dagli accordi neoconcordatari del 1984, più la conseguente Intesa del 1985, e la nuova Intesa del 2012.

## **A. L'INSEGNANTE DI RELIGIONE**

### **Obblighi dell'IdR prima di entrare in servizio e durante il servizio**

- L'IdR ha il profilo professionale dei docenti del corrispondente grado di scuola, con i medesimi diritti e doveri dei colleghi.
- Ci sono tre tipologie di IdR:
  - *gli IdR a tempo indeterminato*. Sono IdR che hanno superato il concorso, a cui è stata assegnata una titolarità di cattedra con relativo contratto di ruolo. Possono partecipare alle procedure di mobilità, previa intesa.
  - *gli IdR incaricati o supplenti annuali*. Sono IdR che vengono nominati su posti annuali liberi e vacanti (incaricati) o in sostituzione annuale di titolare assente fino al termine delle attività didattiche. Il contratto è stipulato dal competente Dirigente Scolastico, previa proposta di nomina d'intesa con l'Ufficio Scuola Diocesano.
  - *gli IdR supplenti temporanei*. Sono IdR che vengono nominati in sostituzione temporanea di docente titolare assente. Il contratto viene stipulato dal competente Dirigente Scolastico, previa proposta di nomina d'intesa con l'Ufficio Scuola Diocesano.
- Chi insegna RC deve avere i requisiti richiesti dai cann. 804 e 805 del Diritto Canonico e dall'Intesa C.E.I.-MIUR DPR N.175, 28.06.2012 e Circolare MIUR 2989, 06.11.2012, in particolare deve:

a. possedere preparazione scientifica, didattica, dottrinale e serietà morale adatte all'IRC, **(CJC n. 804 §2: l'Ordinario del luogo si dia premura che coloro, i quali sono deputati come insegnanti di religione nelle scuole, anche non cattoliche, siano eccellenti per retta dottrina, per testimonianza di vita cristiana e per abilità pedagogica)**

b. insegnare RC nel quadro delle finalità della scuola secondo gli specifici programmi ministeriali e le indicazioni suggerite dal Servizio per l'IRC;

c. continuare la propria formazione umana e cristiana mediante la frequenza a corsi o giornate di studio, che approfondiscano e aggiornino in campo teologico, pedagogico-didattico, psicologico, culturale e spirituale;

d. stabilire con gli altri insegnanti – sia IdR che altri colleghi – cordiali rapporti, evitando inutili e sterili polemiche, favorendo invece la maggiore collaborazione possibile per giungere ad alleanze educative, che raggiungano la comunità cristiana e il territorio al servizio delle famiglie;

e. vivere una stabile appartenenza ecclesiale nella Parrocchia in cui abita;

f. entrare in relazione con la Parrocchia in cui svolge il servizio di insegnamento, presentandosi ai sacerdoti, cercando di conoscere le persone e coinvolgersi nella corresponsabilità educativa.

➤ L'IdR ha il suo primo e fondamentale punto di riferimento nel Servizio IRC della Diocesi di Pistoia, nella persona del Direttore e dei suoi collaboratori. Qualsiasi situazione personale deve essere comunicata al Responsabile del Servizio, qualora riguardi il can. 804 del CJC. Quando credesse che la sua opera e i suoi diritti fossero, in qualche cosa, lesi, dovrà informare il Servizio IRC, che farà i passi ritenuti necessari presso l'Autorità Scolastica.

➤ L'IdR nelle scuole statali viene assunto *con contratto individuale a tempo determinato di incarico annuale* stipulato con il Dirigente Scolastico (D.Lgs. 297/94 e art. 37 CCNL-Scuola 24.7.2003) ed è tenuto a prendere servizio il 1° di settembre.

➤ *Per coloro i quali sono stati riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano e che siano in possesso di uno dei titoli di qualificazione previsti dall'Intesa CEI-MIUR (C.E.I.-MIUR DPR N.175, 28.06.2012 e Circolare MIUR 2989, 06.11.2012), l'incarico decorre dal 1° settembre al 31 agosto. Il contratto di lavoro va stipulato ogni anno e, in caso di ore assegnate da più scuole, da ogni singola scuola. Per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze, viene applicato l'art. 19 del CCNL-Scuola 24.7.2003.*

➤ *Per coloro i quali – pur riconosciuti idonei dall'Ordinario diocesano – non abbiano ancora conseguito il titolo professionale richiesto dall'Intesa, l'incarico è inteso come supplenza annuale ed è valido per il periodo 1° settembre fino al termine delle lezioni di ogni anno scolastico. La decorrenza iniziale della retribuzione parte dalla data di assunzione in servizio. Per quanto riguarda le ferie, i permessi e le assenze viene applicato l'art. 19 comma 5 del CCNL-Scuola*

24.7.2003. L'inquadramento e il trattamento economico sono quelli previsti per i supplenti annuali.

➤ Dopo aver assunto servizio, non è consentito abbandonarlo per assumere altro insegnamento, salvo si tratti di nomina conferita dall'Ufficio Scolastico Provinciale.

➤ L'*idoneità* riconosciuta dall'Ordinario Diocesano – e segnalata nella proposta di nomina – può essere revocata in qualunque momento, per gravi motivi, secondo la procedura stabilita dalla CEI nel 1990, con la conseguente cessazione dell'incarico.

➤ *All'atto del primo incarico*, anche se per orario parziale, l'IdR è invitato a presentare al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta. All'atto dell'assunzione in servizio, deve dichiarare tutti i servizi di ruolo e non di ruolo resi in precedenza nello Stato, compreso il servizio militare o civile, od ad altri enti pubblici, corredando la dichiarazione con i certificati comprovanti i servizi cui si riferisce.

➤ L'IdR, *dal momento che accetta la nomina*, viene considerato giuridicamente impiegato dello Stato, al servizio del medesimo, con i conseguenti **diritti e doveri**. Terrà, quindi, un dovuto comportamento verso il Dirigente Scolastico, ne seguirà le giuste direttive e dipenderà dal medesimo quale responsabile dell'andamento disciplinare e didattico della scuola. Per cui, ogni IdR:

- trovarsi in sede non più tardi della data indicata dal D.S. che dispone la nomina;
- trovarsi nell'Istituto almeno cinque minuti prima che inizi la lezione, oppure avvisare in tempo utile il D.S. in caso di legittimo impedimento;
- assistere all'entrata e all'uscita dei propri alunni;
- intervenire alle riunioni degli Organi Collegiali (C. di Cl., Collegio docenti, scrutini);
- *partecipare alla programmazione settimanale di 2 ore (nel caso della Scuola Primaria), in quanto facente parte dell'orario di lavoro*; presentare al D.S., all'inizio di ogni a.s., un piano di lavoro, indicando i criteri didattici, e, alla fine dell'anno, una relazione sullo svolgimento e sui risultati del suo insegnamento. Il piano di lavoro annuale della classe entra nella programmazione interdisciplinare.
- L'IdR ha responsabilità civili e penali nell'affidamento degli alunni, così come gli altri docenti.
- E' responsabile dei danni arrecati dagli alunni a se stessi o a terzi o alle cose durante il tempo in cui sono a lui affidati.
- L'opera del docente non si esaurisce nell'attività didattica, ma si estende alla sorveglianza e alla disciplina degli alunni.
- L'IdR, al pari degli altri docenti, ha obblighi attinenti la docenza, quali la compilazione del registro personale e del registro di classe.
- Il registro personale documenta l'attività didattica svolta. La sua importanza non è solo educativa, ma amministrativa e penale. Tale registro è personale nel senso che va compilato dal docente e nessuno può sostituirgli (salvo ovviamente il supplente): deve essere compilato

senza segni crittografici, perché trattasi di documento pubblico a disposizione di qualsiasi autorità pubblica inquirente, sia didattica (Consigli di classe, D.S., ispettori, ecc.) sia amministrativa o penale.

- All'inizio dell'a.s., l'IdR faccia presente al D.S. le sue ragionevoli *esigenze di orario*.
- L'IdR non ha facoltà di nominare *supplenti*. In caso di assenza prolungata, seriamente motivata e regolarmente accordata dal D.S., si informi l'Ufficio Scuola Diocesano.
- Da buon educatore, *con gli alunni* l'IdR sappia *dosare serietà e familiarità*. Come gli altri Insegnanti, è tenuto allo svolgimento del Programma Ministeriale e rispettivi Obiettivi per Apprendimento, adottando un testo fra quelli provvisti del nulla osta della CEI. Per dovere di giustizia, si presenti alle lezioni con adeguata preparazione, onde poter dare dignità, creare interesse per la disciplina che insegna e per rispetto delle persone che ha di fronte. Per la valutazione, si seguano le indicazioni del POF della scuola, aiutando gli altri Insegnanti a mettere sempre al centro la persona dell'alunno.
- *Si curino i rapporti con le famiglie* nel modo e con quella frequenza che sono stabiliti dal Regolamento scolastico e *con la Parrocchia* in cui è inserita la scuola.
- L'IdR è tenuto all'aggiornamento/formazione, a partecipare alle riunioni indette dall'USD-Servizio per l'IRC ( a tal proposito, si ricorda che saranno ritenuti validi solo i corsi che l'USD riterrà tali) e a contribuire alle spese di ufficio nella misura che l'Ordinario riterrà di fissare.
- La partecipazione ai corsi di aggiornamento/formazione è condizione importante della propria idoneità all'insegnamento di RC.
- Ogni IdR supplente, al termine del periodo di sostituzione dell'insegnante titolare, è tenuto a compiere una relazione sul periodo di supplenza e ad inviarla all'Ufficio Scuola Diocesano, secondo il modulo appropriato.

## **Idoneità dell'IdR**

E' il riconoscimento conferito dall'autorità ecclesiastica – Ordinario Diocesano – all'IdR. Essa è requisito necessario e indispensabile all'IdR perché "l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole è impartito da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica" (N. C. Prot. Add. 5°; Intesa CEI-MPI 2.5, 4.1; DPR).

A norma del CJC, i requisiti che l'Ordinario Diocesano è tenuto ad accertare, nel riconoscere l'idoneità di chi fa domanda per l'IRC, sono tre la retta dottrina, la testimonianza di vita cristiana e l'abilità pedagogica (Can. 804,2).

L'Ordinario riconosce l'idoneità mediante proprio decreto, e tale decreto – allo stato attuale della normativa – ha effetto permanente salvo revoca da parte dell'Ordinario stesso.

Si evidenzia innanzitutto che *"... l'idoneità non è paragonabile a un diploma che abilita a insegnare correttamente la religione cattolica. Essa stabilisce tra il docente di religione e la comunità ecclesiale, nella quale vive, un rapporto permanente di comunione e di fiducia, finalizzato ad un genuino servizio nella scuola, e si arricchisce mediante le necessarie iniziative di aggiornamento, secondo una linea di costante sviluppo e verifica... Il riferimento che l'insegnamento della religione deve necessariamente avere con il vissuto religioso, testimoniato dalla comunità cristiana, comporta che il docente di religione sia non solo oggettivamente riconosciuto dalla comunità stessa, ma anche soggettivamente partecipe della sua esperienza di fede e di vita cristiana"* (CEI, Nota pastorale, n. 22, maggio 1991).

Nella *Lettera circolare del Servizio Nazionale per l'IRC*, Roma 29.03.2007, p. 4, si legge a proposito del valore e del senso dell'idoneità: *"Al riconoscimento dell'idoneità va attribuito un rinnovato valore. Con esso infatti si esprime un rapporto di reciproca fiducia tra l'Ordinario e l'Idr. Il valore dell'idoneità va comunque compreso bene, per evitare che possa essere equivocado o ridotto nel suo rilievo anche ecclesiale. Non viene attribuito per limitare la libertà professionale dei singoli IdR quanto, invece, per poter disporre di un ulteriore sostegno rispetto a quelli già presenti ed attivi nella scuola; una garanzia più che un ulteriore vincolo; una forma di partecipazione alla vita della diocesi e della propria comunità di appartenenza più che un timbro di controllo; una espressione di corresponsabilità come siamo legittimati a dire dopo il Convegno di Verona. Non va dimenticato che l'IdR è una presenza per un insegnamento che concretizza il prendere atto da parte della scuola che il territorio si esprime in tante proposte culturali ed educative, di cui tener conto..."*.

Il riconoscimento di idoneità, in ottemperanza ai canoni 804 e 805 del CDC, attesta che il docente di religione è in possesso di  
- una conoscenza adeguata dei contenuti della rivelazione cristiana e della dottrina della Chiesa in vista dell'insegnamento scolastico;

- una competenza pedagogico-metodologico-didattica adeguata al grado di scuola per il quale si rilascia l'attestato;
- una testimonianza di vita cristiana coerente con la fede professata e vissuta nella piena comunione ecclesiale.

## b) CONDIZIONI

Oltre che il possesso dei titoli di qualificazione professionale previsti dalle Intese, per il rilascio dell'attestato di idoneità da parte dell'Ordinario diocesano, si richiede che i candidati:

1. Adempiano ai requisiti stabiliti dal CDC (*Canonici 804-805*), dalle Deliberazioni della CEI (*Deliberazione CEI approvata dalla XXXIV Assemblea Generale, Roma 6-10 maggio 1991*) e dalla Normativa diocesana.

2. La CEI, con delibere proprie, ha legiferato in materia, dando disposizioni e indicazioni per l'accertamento dell'idoneità e fissando procedure per l'eventuale revoca.

Per quanti aspirano ad incarichi specifici di IRC:

- per la conoscenza della dottrina cristiana cattolica, l'Ordinario si accerta che i titoli di qualificazione siano stati conseguiti con merito;
- per l'abilità pedagogica, l'Ordinario verifica, pure con colloqui e prove, che il candidato abbia curato nel corso degli studi la preparazione pedagogica, anche in vista di determinare l'ordine, il grado e l'indirizzo scolastico in cui più fruttuosamente potrà svolgere il suo servizio;
- per la testimonianza di vita cristiana, l'Ordinario si accerta che il candidato abbia una condotta conforme alla morale cristiana e che viva la comunione ecclesiale con responsabilità e coerenza.

3. Siano responsabilmente partecipi della vita della comunità diocesana, conoscendo la storia e la cultura locale, con particolare riguardo alla dimensione religiosa.

4. Partecipino ai Corsi di formazione e di aggiornamento, promossi o riconosciuti dall'Ufficio Scolastico Diocesano - Servizio per l'I.R.C.

## c) MODALITÀ

1. L'attestato di idoneità viene rilasciato previa specifica domanda e sulla base di quanto stabilito dal presente decreto.

2. L'attestato di idoneità viene rilasciato ai docenti di religione in possesso dei requisiti per partecipare ai concorsi e agli insegnanti titolari di sezione o di classe nella scuola dell'infanzia o primaria, che ne abbiano le condizioni, di cui al punto b).

3. In relazione a quanto previsto dalla *Deliberazione CEI* (approvata dalla XXXIV Assemblea Generale, Roma 6-10 maggio 1991, punto 2.2), l'idoneità viene rilasciata di norma in riferimento ad uno specifico ordine di scuola.



4. La *revoca dell' idoneità* si rende necessaria qualora sia stata accertata una grave carenza concernente la retta dottrina o l'abilità pedagogica oppure risulti un comportamento pubblico e notorio contrastante con la morale cattolica.

La su citata Lettera circolare del Servizio Nazionale per l'IRC, a pag. 3, a proposito della procedura di revoca dell'Idoneità così recita: "... [la evoca] diventa esecutiva solo in seguito ad un decreto formale, per giungere al quale occorre seguire la procedura indicata al §3 della delibera 41 della CEI: - il vescovo deve convocare l'insegnante 'contestandogli i fatti e ascoltandone le ragioni'; - entro dieci giorni da questo incontro l'insegnante ha facoltà di presentare documenti o memorie e può chiedere di essere nuovamente ascoltato; - il vescovo deve essere disponibile ad un secondo incontro, da tenere entro venti giorni dal primo; - una volta valutate insufficienti le ragioni addotte dall'insegnante, il vescovo emana il decreto di revoca.

*Una precisazione importante, soprattutto per gli IdR di sezione e di classe.*

*Non è automatico il decadere dell' idoneità dopo un certo periodo di tempo in cui il docente non ha effettivamente insegnato RC, nemmeno per il venir meno o l'indebolirsi del requisito dell'abilità pedagogica, come può accadere nel caso siano intervenute modifiche rilevanti, come l'introduzione di nuovi programmi didattici.*

*Ma è nella facoltà dell'Ordinario sottoporre a prove di verifica coloro che tornano a dare la disponibilità all'IRC, per accertare il permanere dei requisiti, sulla cui base venne a suo tempo rilasciata l' idoneità. Ove tali requisiti vengano a mancare, se non ci sono altre vie da perseguire che determinino la libera scelta dell'interessato a non proseguire nella richiesta di riprendere l'IRC, si può procedere ad una formale revoca dell' idoneità (prima che la richiesta dell'insegnante produca i suoi effetti, cioè prima dell'inizio del nuovo anno scolastico".*

Per il procedimento di revoca dell' idoneità, vale quanto disposto dal *Can. 805 del Codice di Diritto Canonico*, dalla *Delibera n. 41 della CEI* (approvata dalla XXXII Assemblea Generale, Roma 14-18 maggio 1990), dalla *Deliberazione CEI circa il riconoscimento dell' idoneità all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche* (approvata nella XXXIV Assemblea Generale, Roma 6-10 maggio 1991) e da quanto specificato da norme diocesane.

5. Ai docenti che svolgono un incarico di supplenza e ai docenti con incarico annuale, la condizione di idoneità viene segnalata nella proposta di nomina formulata dall'Ufficio e in relazione alla stessa.

#### d) ALTRE NORME

L'Ordinario di questa Diocesi richiede, inoltre, che:

1. Prima dell'assunzione in servizio, il candidato dovrà incontrare il Direttore dell'Ufficio Scuola Diocesano – Servizio per l'I.R.C. per un colloquio e con lui prevedere una prova per la verifica della preparazione culturale attinente all'I.R.C.

2. Per gli insegnanti titolari di classe, valgono le norme della Nuova Intesa DPR n. 175 del 28.06.2012.



3. Tutti gli insegnanti di religione cattolica, compresi i supplenti temporanei, annuali, sacerdoti, diaconi permanenti, religiosi e religiose, si impegnino a partecipare ai corsi di aggiornamento promossi o riconosciuti dall'Ufficio Scuola Diocesano - Servizio per l'I.R.C. - come previsto al punto 2.b.3 - consapevoli che la frequenza a questi corsi è condizione necessaria per la conferma dell'idoneità e, quindi, per l'esercizio dell'insegnamento.

e) TITOLI RICHIESTI PER GLI INSEGNANTI SPECIALISTI DI I.R.C.

I titoli di qualificazione richiesti dall'*Intesa* DPR n. 175 del 28.06.2012. per i vari ordini di scuola.

